



LEXOPEN  
CASSETTA 237



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 547/hou  
Rep. n.  
Cron. n. 547/hou  
R.G. N. 8909/2019

IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Avv. Monica Rabuano ha pronunciato la seguente:

AVV. FRANCESCO ARBORETTO  
Via Santa Maria a Cubito, 8 80014 Giugliano (NA)  
Tel./Fax 081 0602331 Cell 393 6162861  
C F RBR FNC 81R28 F839L  
P IVA 06459731219

SENTENZA

studioarboretto@pec.it studioarboretto@libero.it

nella causa iscritta al n. 8909/2019 R.G.A.C. le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 14.07.2021 ed avente ad oggetto: risarcimento danni.

COPA  
A.T.Z.

TRA

PEZZELLA Anna, C.F. PZZNA91A45F839Q, elettivamente dom.ta in Giugliano alla via S. Maria a Cubito n. 08, presso lo studio dell'Avv. Francesco Arboretto, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.

ATTRICE

E

COMUNE DI GIUGLIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato ivi alla via Magellano n. 16, presso lo studio dell'Avv. Coppola Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e delibera di G.C. n. 146 del 10.06.2019.

Oggetto: risarcimento danni

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale d'udienza del 14.07.2021 che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





Con atto di citazione, ritualmente notificato, Pezzella Anna conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di pace di Marano, il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data 14.01.2019.

Assumeva la Pezzella che in quel giorno, verso le ore 18:00 circa, il veicolo Audi A3 tg. DR978LS, di sua proprietà, nel mentre percorreva la via Appia, direzione Melito, giunto all'altezza della concessionaria "Carleo", impattava in una buca, posizionata sulla careggiata destra, non segnalata né visibile.

Affermava che, a seguito del sinistro, il veicolo Audi A3 riportava danni per i quali non era stato possibile ottenere in via bonaria il risarcimento richiesti all'Ente convenuto con lettera raccomandata.

Chiedeva, quindi, la condanna del Comune di Giugliano al pagamento della somma di € 1000,00 a titolo di risarcimento dei danni, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre danno da sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Giugliano contestando l'assunto attoreo per carenza degli elementi necessari a configurare la c.d. insidia - trabocchetto e per la non configurabilità della responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. Chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva.

La causa veniva istruita con produzione documentale e con la prova per testi richiesta dalle parti.

Esaurita la fase istruttoria, la causa perveniva all'udienza del 14.07.2021 per la precisazione delle conclusioni e, queste rassegnate, veniva riservata in decisione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La legittimazione attiva e passiva è stata provata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del testimoniale.

Dalla prova per testi è emerso che verso la metà del mese di gennaio dell'anno 2019, intorno alle ore 18:00 circa, in Giugliano in Campania alla via Appia, il veicolo Audi A3 tg. DR978LS finiva in una buca presente sul manto stradale non visibile e non segnalata.

Tali circostanze sono state confermate dal teste Nave Simone, che si trovava in qualità di trasportato a bordo del veicolo attoreo. Egli ha precisato: *"...l'Audi A3 aveva ....le gomme e i cerchi rotti ....;....quando bucammo le gomme si sgonfiarono subito e che la buca coperta d'acqua era profonda...."*.

Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha rivisto il precedente orientamento meno favorevole al danneggiato, e che questo giudice condivide e intende applicare al caso in esame, *"la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danno cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito". Il caso fortuito, poi, secondo il detto orientamento, è un elemento esterno alla cosa recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità che può essere costituito anche*





UFFICIO DI GIUDICE  
MARIO DI GIUDICE  
UFFICIO DI GIUDICE

*fatto del terzo o dello stesso danneggiante." La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni volta che sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A.. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune..."*

La Pezzella ha provato l'esistenza dei danni lamentati e il nesso di causalità con il dissesto della strada, va valutata, quindi, l'applicabilità al caso dell'art. 2051 c.c. a termini del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, tranne che non provi il caso fortuito.

Orbene, è costante l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. nel senso che esso si applica non solo quando i danni sono derivati dal modo di essere della cosa, per sé idonea a produrli, ma anche quando in essa s'ingenera il fattore che li determina. E' quindi pacifica la responsabilità verso i terzi danneggiati del proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore o comunque di colui che ha una relazione materiale con la cosa produttrice del danno e che ha effettivi poteri di vigilanza e doveri di manutenzione.

Nel caso in esame l'attrice per ottenere il risarcimento dei danni doveva dimostrare, come in effetti ha dimostrato: a) che il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o che in essa è sorto un agente dannoso che lo abbia determinato; b) che il convenuto in giudizio ha



  
un effettivo potere fisico sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo da impedire che essa produca danni a terzi. In presenza di entrambi questi elementi, l'art. 2051 c.c. pone a carico del "custode" una presunzione iuris tantum di colpa che può essere vinta soltanto, come detto, dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito. L'onere della prova liberatoria grava, quindi, sul "custode".

  
L'evento dannoso si è verificato in via Appia che è una strada facente parte del perimetro urbano del Comune di Giugliano. D'altra parte spettava al Comune dimostrare l'impossibilità della custodia o fornire la prova del fortuito ma non vi ha provveduto.

La controversia, quindi può essere decisa alla stregua del dispositivo dell'art. 2051 c.c.

I danni riportati dal il veicolo Audi A3 tg. DR978LS sono stati provati attraverso le fotografie prodotte e la dichiarazione del teste.

Per la loro quantificazione, questo giudicante, tenuto conto della compatibilità dei danni con l'evento sinistroso, ritiene equo e corrispondente al decremento patrimoniale subito dall'attrice, la somma pari ad euro **520,00**, Iva inclusa.

Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT al 14.01.2019 ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla decisione e gli interessi al tasso legale calcolati su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.





P.Q.M.

Il Giudice di pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione da Pezzella Anna nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., contrariis reiectis, così provvede:

Accoglie la domanda per quanto di ragione e riconoscendo la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, lo condanna al pagamento della somma di € **520,00** a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT al 14.01.2019 ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla decisione ed oltre interessi al tasso legale su detta somma così come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore dell'attrice, che liquida in euro 300,00 per competenze professionali, euro € 70,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Arboretto, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Marano di Napoli il 28.07.2021.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
04 AGO 2021
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Monica Genovese  
Valeria Febuano







UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti  
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali  
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 5421/ha che si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di: Av. F. SO. ARBONETO (Proc. / Att. /)

Marano di Napoli li 06/08/2014



Copia conforme all'esecutiva

IL CANCELLIERE

Mario SMITH

AVV. FRANCESCO ARBORETTO  
Via Santa Maria a Cubito, 8 80014 Giugliano (NA)  
Tel./Fax 081 0602331 Cell 393 6162861  
C F RBR FNC 81R28 F839L  
P IVA 06459731219  
studioarboritto@pec.it studioarboritto@libero.it

Relata di notifica  
Ad istanza di parte come in atti:  
Si notificano a =

Comune di Giugliano, NA  
Via Corso Campano N. 200  
Giugliano, NA CAP 80014

U.N.E.P. - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

A ricezione del presente, il sottoscritto Funzionario UNEP ha

notificato copia del presente atto a Comune di Giugliano

mediante consegna di copia a mani Carlo Fusco

addetto alla casa/sede/studio  Impiegato/a incaricato ricezione  
capace e convivente che ne cura la consegna, in busta chiusa sigillata  
recante il numero cron. in presenza del destinatario.

Stante l'assenza del destinatario dei suoi familiari o conviventi e del portiere ho  
deposposto la copia dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - 157 c.p.p. nella

Casa Comunale di Giugliano  
Ho affisso il prescritto avviso in busta chiusa sigillata recante il n° cron. alla  
porta dell'abitazione del destinatario e spedito avviso R.R. ai sensi di legge.

Giugliano li 08/08/14  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Sebastiano Granata

Comme

**UNEP - AVERSA**

A/1 Cr. 26015  
Mod F 25327/1 Dep € 21,41

**NON URGENTE**

Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 7,12
10%	€ 0,71
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00

**TOTALE € 10,41**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 06/09/2021

Ufficio Giudiziale